



TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO

IL TRIBUNALE
in funzione di giudice del lavoro

riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:

- 1) Dott. Mariavittoria PAPA Presidente
- 2) Dott. Laura LIGUORI Giudice
- 3) Dott. Paolo COPPOLA Giudice rel. est.

esaminati gli atti del reclamo R.G. n. proposto da S.p.a.
contro e
e nei confronti di Fistel - Cisl Campania e Unione Industriali di Napoli avverso
l'ordinanza di accoglimento del ricorso cautelare emessa dal giudice del lavoro del Tribunale
di Napoli, del 18.5.17, comunicata in pari data, ivi riunito il reclamo R.G. proposto
da Fistel - Cisl Campania. contro
e e nei confronti di S.p.a e Unione
Industriali di Napoli;

uditi i procuratori delle parti;

definitivamente sciogliendo la riserva di cui al verbale di udienza del 3.7.17;

CONSIDERATO IN FATTO

Con reclamo depositato in data 31.5.17 S.p.a. ha impugnato
l'ordinanza ex art. 700 c.p.c. con cui il giudice monocratico del Tribunale del lavoro di Napoli
aveva accolto la domanda cautelare tesa ad ottenere ~~in via urgente~~ l'accertamento, in via di
urgenza, del diritto a rimanere in carica quali componenti della RSU, con immediata revoca
del provvedimento di decadenza, assunto ai sensi dell'art. 6 dell'Accordo Interconfederale
2014, e contestuale ordine al datore di lavoro di "reintegra" nelle precedenti
prerogative sindacali.

Ritualmente instauratosi il contraddittorio, innanzi al Collegio, si sono costituiti a
chiedendo la conferma del provvedimento impugnato. Si è altresì costituita l'Unione
Industriali di Napoli chiedendo confermarsi la statuizione già contenuta in motivazione

dell'ordinanza reclamata e relativa al proprio difetto di legittimazione passiva, inserendo la statuizione anche nella parte dispositiva del provvedimento.

Con reclamo depositato in data 3.6.17 la Fistel - Cisl Campania ha impugnato l'ordinanza ex art. 700 c.p.c. con cui il giudice monocratico del Tribunale del lavoro di Napoli aveva accolto la domanda cautelare tesa ad ottenere in via urgente, l'accertamento, in via di urgenza, del diritto a rimanere in carica quali componenti della RSU, con immediata revoca del provvedimento di decadenza, assunto ai sensi dell'art. 6 dell'Accordo Interconfederale 2014, e contestuale ordine al datore di lavoro di "reintegra" nelle precedenti prerogative sindacali.

Ritualmente instauratosi il contraddittorio, innanzi al Collegio, si sono costituiti
 e
 chiedendo la conferma del provvedimento impugnato. Si è altresì costituita l'Unione Industriali di Napoli chiedendo confermarsi la statuizione già contenuta in motivazione dell'ordinanza reclamata e relativa al proprio difetto di legittimazione passiva, inserendo la statuizione anche nella parte dispositiva del provvedimento.

All'udienza collegiale del 3.7.17, il Tribunale, riuniti i reclami, perchè avverso la medesima ordinanza cautelare, uditi i difensori presenti, ha riservato la decisione.

RITENUTO IN DIRITTO

Il reclamo è fondato e deve essere accolto.

Preliminarmente deve essere dichiarato il difetto di legittimazione passiva dell'Unione Industriali della Campania, mero soggetto comunicatore della decadenza di cui è causa.

Deve essere affermata la legittimazione passiva di posto che è il
 soggetto nei cui confronti deve essere rivolto il comando giudiziale teso al riconoscimento delle prerogative di cui è causa.

Venendo al merito è opinione del collegio che l'unica ipotesi astrattamente possibile, per il lavoratore che venga eletto RSU nell'ambito di una sigla sindacale, sia il mutamento della sigla sindacale, in assenza della previsione di cui alla parte II, sez. I, art. 6 del TU sulla rappresentanza del 10 gennaio 2014. Di contro la mancata appartenenza a sigla sindacale non consente al lavoratore di essere RSU.

Storicamente le RSA, previste dall'art 19 dello Statuto dei Lavoratori presuppongono la appartenenza del rappresentante a sigla sindacale.

In questo senso l'art. 19 (Costituzione delle rappresentanze sindacali aziendali) prevedeva:

Rappresentanze sindacali aziendali possono essere costituite ad iniziativa dei lavoratori



in ogni unità produttiva, nell'ambito:

a) delle associazioni aderenti alle confederazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale;

b) delle associazioni sindacali, non affiliate alle predette confederazioni, che siano firmatarie di contratti collettivi nazionali o provinciali di lavoro applicati nell'unità produttiva.

La norma nel testo attualmente vigente prevede:

Rappresentanze sindacali aziendali possono essere costituite ad iniziativa dei lavoratori in ogni unità produttiva, nell'ambito:

a) ...:

b) delle associazioni sindacali che siano firmatarie di contratti collettivi di lavoro applicati nell'unità produttiva.

Dunque le RSA sono espressione e si iscrivono esclusivamente nell'ambito di associazioni sindacali firmatarie di CCNL.

La necessità di tale riferimento è ribadita dagli artt. 20 e 22.

Il primo, al comma 3, dispone che *alle riunioni possono partecipare, previo preavviso al datore di lavoro, dirigenti esterni del sindacato che ha costituito la rappresentanza sindacale aziendale.*

L'art 22, con riferimento al trasferimento dei dirigenti delle rappresentanze sindacali aziendali prevede che Il trasferimento dall'unità produttiva dei dirigenti delle rappresentanze sindacali aziendali di cui al precedente articolo 19, dei candidati e dei membri di commissione interna può essere disposto solo previo **nulla osta delle associazioni sindacali di appartenenza.**

Dunque se era possibile il cambio di sigla sindacale, appariva invero incompatibile con il suddetto impianto normativo e con il testo della legge la mancata adesione ad alcun sindacato.

Pertanto, se da un lato lo Statuto dei Lavoratori riconosce, nei titoli I e II i diritti sindacali e l'attività sindacale dei lavoratori (cfr art 14, che prevede il generalissimo *diritto di costituire associazioni sindacali, di aderirvi e di svolgere attività sindacale..... garantito a tutti i lavoratori all'interno dei luoghi di lavoro*), il titolo III riconosce specifiche garanzie e prerogative ad alcune associazioni sindacali, perché ritenute dal Legislatore maggiormente idonee al dialogo nel sistema delle relazioni industriali.

In tale contesto si inseriscono le previsioni relative alle RSU che non trovano la loro previsione solo nelle disposizioni collettive e, da ultimo, nell'accordo del 10 gennaio 2014



(c.d. TU sulla rappresentanza).

Infatti l'art 8 della l. 138/11 prevede che *i contratti collettivi di lavoro sottoscritti a livello aziendale o territoriale da associazioni dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale o territoriale ovvero dalle loro rappresentanze sindacali operanti in azienda ai sensi della normativa di legge e degli accordi interconfederali vigenti, compreso l'accordo interconfederale del 28 giugno 2011, possono realizzare specifiche intese con efficacia nei confronti di tutti i lavoratori interessati a condizione di essere sottoscritte sulla base di un criterio maggioritario relativo alle predette rappresentanze sindacali, finalizzate alla maggiore occupazione, alla qualità dei contratti di lavoro, all'adozione di forme di partecipazione dei lavoratori, alla emersione del lavoro irregolare, agli incrementi di competitività e di salario, alla gestione delle crisi aziendali e occupazionali, agli investimenti e all'avvio di nuove attività.*

La disposizione testualmente prevede che le RSU siano rappresentanze sindacali di associazioni dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale o territoriale. È necessario dunque che i componenti siano riferibili ad associazioni dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale o territoriale.

Detta riferibilità è necessaria per la misura della rappresentanza ai fini della validità delle intese previste dall'art 8.

Venendo al TU sulla rappresentanza, l'art 6, sez II parte II non è disposizione isolata.

L'art. 21 (Comunicazione della nomina dei componenti della r.s.u.) prevede che *la nomina dei componenti della r.s.u., una volta definiti gli eventuali ricorsi, sarà comunicata per iscritto alla Direzione aziendale per il tramite della locale organizzazione imprenditoriale d'appartenenza a cura delle organizzazioni sindacali di rispettiva appartenenza dei componenti.*

Anche qui è prevista l'appartenenza a sigla sindacale.

L'art 4 della sezione II prevede che *i componenti delle r.s.u. subentrano ai dirigenti delle r.s.a. nella titolarità di diritti, permessi, libertà sindacali e tutele già loro spettanti per effetto delle disposizioni di cui al titolo 3° della legge n. 300/1970.* Ne deriva che le argomentazioni già evidenziate e relative al testo della l. 300/70 restano valide.

In tale contesto deve essere letta la previsione di cui all'art. 6 predetto, che dispone: *il cambiamento di appartenenza sindacale da parte di un componente della r.s.u. ne determina la decadenza dalla carica e la sostituzione con il primo dei non eletti della lista di originaria appartenenza del sostituito.*

La disposizione prevede l'unica ipotesi possibile che è costituita dal cambiamento di appartenenza sindacale, non potendosi riconoscere le prerogative sindacali delle RSU senza appartenenza sindacale ai sindacati di cui al TU.



Ne deriva che delle due l'una: o gli istanti non appartengono più ad alcun sindacato e per ciò stesso decadono, ovvero ora appartengono, in forza della lettera del 19.12.16, alla SLC Cgil. Nel primo caso non rivestono più la qualità (appartenenza sindacale) per essere RSU, mentre nel secondo opera la decadenza espressa di cui al predetto art. 6.

Peraltro la stessa disposizione non prevede la iscrizione ad una sigla sindacale, bensì la mera appartenenza, ovvero il cambio di identità, espressamente manifestato dai reclamati con la nota del 19.12.16. Peraltro deve rilevarsi che anche la scelta di lasciare un sindacato rientra nel concetto di appartenenza sindacale, trattandosi della opposta faccia della scelta identitaria sindacale.

Alla stregua delle osservazioni esposte il reclamo deve essere accolto, con il rigetto della originaria domanda dei reclamati.

Le spese di lite del doppio grado sono integralmente compensate, attesa la novità della questione ed il contrasto giurisprudenziale.

P.Q.M.

Il Tribunale in composizione collegiale, quale giudice del lavoro, così decide:

- 1) Dichiara il difetto di legittimazione passiva dell'Unione Industriali di Napoli;
- 2) Accoglie il reclamo e, in riforma del provvedimento gravato, rigetta l'originaria domanda;
- 3) Spese del doppio grado integralmente compensate.

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del 3.7.17.

Il Consigliere estensore
Dott. Paolo Coppola

Il Presidente
Dott.ssa Mariavittoria Papa



